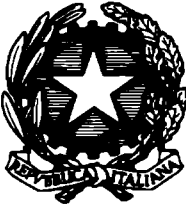


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 agosto 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 ottobre 1999, n. 58.

Quarta modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1999, n. 60.

Corso ed esame di abilitazione alla manutenzione di ascensori Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 novembre 1999, n. 61.

Regolamento di attuazione alla legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25, e successive modifiche, concernente l'approvazione dello statuto dell'Accademia di design Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 novembre 1999, n. 62.

Determinazione della quota base per il minimo vitale e delle quote per la assistenza per la continuità della vita familiare e della casa con decorrenza 1° gennaio 2000 Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 novembre 1999, n. 63.

Regolamento di esecuzione relativo alla perdita della sede di titolarità del personale docente, direttivo ed ispettivo .. Pag. 4

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2000, n. 5.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego».
Pag. 5

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2000, n. 6.

Interventi regionali per la promozione dell'integrazione europea Pag. 5

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2000, n. 7.

Norme per gli interventi regionali in agricoltura Pag. 6

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 12.

Disciplina e norme di contenimento della spesa di bilancio per l'esercizio 2000 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 13.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 14.

Approvazione bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2000 degli enti dipendenti della Regione Pag. 15

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2000, n. 15.

Nuove modalità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi finalizzati a migliorare la qualità funzionale degli edifici Pag. 16

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 ottobre 1999, n. 58.

Quarta modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 23 novembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4355 dell'11 ottobre 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo unico

Gli articoli 30 e 39 del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5 sono modificati come segue:

1. Di integrare il secondo comma dell'art. 30 del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5 e successive modifiche, come segue:

«In caso di trasferimento di esercizi alberghieri ai sensi dell'art. 107, dodicesimo comma della legge urbanistica provinciale è ammesso l'ampliamento quantitativo e qualitativo».

2. Il secondo comma dell'art. 39 del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale viene sostituito come segue.

«2. La misura standard per una piazzola è di un massimo di 150 mq».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 ottobre 1999.

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1999
Registro n. 1, foglio n. 41

99R0955

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1999, n. 60.

Corso ed esame di abilitazione alla manutenzione di ascensori.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 7 dicembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 18 ottobre 1999, n. 4596;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Obiettivi per la formazione dei manutentori di ascensori

1. I corsi per manutentori di ascensori e gli esami per l'iscrizione nell'elenco provinciale, di cui all'art. 25 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, devono rispettivamente sviluppare e accertare conoscenze e competenze in materia di:

a) leggi e altre disposizioni:

1) nozioni fondamentali attinenti alla installazione, all'esercizio e alla manutenzione degli ascensori;

2) compiti e funzioni delle autorità e degli uffici competenti;

3) leggi e norme tecniche sugli ascensori;

b) programmazione e organizzazione:

1) apparecchi e strumenti di lavoro: tecnologia e impiego;

2) programmazione della manutenzione;

3) riconoscimento dei fattori di rischio nella manutenzione e nella riparazione e verifiche di sicurezza;

c) pianificazione della sicurezza:

1) riconoscimento delle concrete situazioni di pericolo e soluzioni per la sicurezza;

2) verifiche di sicurezza degli impianti d'ascensore;

3) controllo della documentazione prescritta per la sicurezza degli ascensori;

4) esecuzione dei lavori nel rispetto della sicurezza.

Art. 2.

Programma dei corsi per manutentori

1. Il corso teorico pratico per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori verte sui seguenti argomenti:

a) responsabilità del manutentore d'ascensore in qualità di lavoratore subordinato, del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;

b) responsabilità del manutentore di ascensori in qualità di lavoratore autonomo;

c) compiti del manutentore di ascensori;

d) normativa sugli ascensori e sue applicazioni;

e) collaudi e verifiche di sicurezza;

f) enti preposti;

g) nozioni di matematica e fisica, calcolo del volume, peso specifico dei materiali, calcolo elementare delle correnti elettriche nei circuiti, uso degli strumenti di misure elettriche, misure di forze meccaniche e di momento e misure di pressione;

h) tecnologia degli ascensori, elementi costituenti;

i) accesso ai punti pericolosi per la manutenzione degli ascensori;

j) dispositivi di sicurezza degli ascensori;

k) protezione dei circuiti elettrici;

l) dispositivi di sicurezza;

m) manovre d'emergenza.

Art. 3.

Condizioni di accesso all'esame

1. Per essere ammessi all'esame è necessario:

a) aver frequentato un corso teorico-pratico, della durata di almeno sessanta ore, inerente alla manutenzione di ascensori, secondo gli obiettivi e il programma di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento; tale corso e la specifica competenza in materia dei docenti devono essere approvati preventivamente dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro;

b) aver svolto un tirocinio pratico della durata di almeno un anno presso una ditta d'ascensori, sotto la guida di un manutentore abilitato e da questi attestato.

Art. 4.

Esame

1. L'esame di abilitazione alla manutenzione di ascensori consta di una prova teorica e di una prova pratica.

2. Se il candidato supera la prova teorica dell'esame, viene ammesso alla prova pratica.

3. La prova pratica è svolta su un impianto d'ascensore e consiste in un intervento realistico.

4. Ai candidati che hanno superato le prove d'esame viene rilasciato, da parte dell'assessore provinciale competente in materia di sicurezza del lavoro, un certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori, che dà diritto all'iscrizione nell'elenco provinciale dei manutentori di ascensori.

5. Tale certificato di abilitazione ha, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 689, la stessa validità di quello rilasciato dal Preietto, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 ottobre 1999

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1999
Registro n. 1, foglio n. 46*

00R0230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 novembre 1999, n. 61.

Regolamento di attuazione alla legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25, e successive modifiche, concernente l'approvazione dello statuto dell'Accademia di design.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 14 dicembre 1999)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3612 del 30 agosto 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Approvazione dello statuto dell'Accademia di design

1. È approvato lo statuto dell'Accademia di design che è parte integrante del presente regolamento di attuazione della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25 e successive modifiche.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1º gennaio 2000. Con la medesima data è abrogato il regolamento di attuazione adottato con decreto del presidente della giunta provinciale 12 maggio 1997, n. 17.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 novembre 1999

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1999
Registro n. 1, foglio n. 49*

(Omissis).

00R0231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 novembre 1999, n. 62.

Determinazione della quota base per il minimo vitale e delle quote per la assistenza per la continuità della vita familiare e della casa con decorrenza 1º gennaio 2000.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 14 dicembre 1999)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4383 dell'11 ottobre 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La quota base per il calcolo del minimo vitale è fissata in L. 619.000 con decorrenza 1º gennaio 2000 in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 1º febbraio 1991, n. 2.

Art. 2.

1. Con decorrenza 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2, per quanto riguarda l'assistenza per la continuità della vita familiare e della casa gli importi massimi sono fissati in L. 12.500 per ora lavorativa e in L. 1.241.000 per la prestazione mensile.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bozano, 11 novembre 1999

DURNWALDER

00R0232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 novembre 1999, n. 63.

Regolamento di esecuzione relativo alla perdita della sede di titolarità del personale docente, direttivo ed ispettivo.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 18 gennaio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4812 del 3 novembre 1999;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la perdita della sede di titolarità del personale docente, direttivo e ispettivo, in attuazione dell'art. 13 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12.

Art. 2.

Perdita della sede di titolarità

1. Il personale docente, direttivo ed ispettivo, inquadrato nei rispettivi ruoli provinciali, in caso di comando o di utilizzazione in altri compiti ossia di destinazione ad altra amministrazione, comprese le scuole e le istituzioni educative e culturali all'estero, mantiene la propria sede di titolarità per la durata massima di tre anni scolastici.

2. Decorso il periodo indicato al comma 1, il predetto personale è collocato fuori ruolo con decreto dell'Intendente scolastico competente.

3. La sede di titolarità del personale collocato fuori ruolo è considerata vacante ad ogni effetto.

Art. 3.

Restituzione al ruolo provinciale di provenienza e assegnazione della sede di servizio

1. I docenti collocati fuori ruolo che cessano dalle posizioni di cui all'art. 2, comma 1, sono restituiti al ruolo di provenienza e, su domanda, sono assegnati, con diritto di precedenza, all'ultima sede di servizio, se vacante. Se il contratto collettivo provinciale non dispone altrimenti, in mancanza di posto vacante in tale sede, il docente sceglie, con diritto di precedenza, un'altra sede vacante. Per il personale delle scuole secondarie tale facoltà è limitata ai posti per i quali il docente è in possesso della relativa abilitazione. Per la durata della eventuale mancanza di posto vacante l'intendente scolastico competente dispone l'utilizzo del docente in una istituzione scolastica situata nell'ambito del distretto scolastico di residenza dell'interessato, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione collettiva provinciale concernente la mobilità del personale docente.

2. I dirigenti scolastici collocati fuori ruolo che cessano dalle posizioni di cui all'art. 2, comma 1, sono restituiti al ruolo di provenienza e riacquistano l'ultima sede di servizio, se vacante. Se il contratto collettivo provinciale non dispone altrimenti, in mancanza di posto vacante in tale sede, il dirigente scolastico sceglie, con diritto di precedenza, un'altra sede vacante. Tale facoltà è limitata ai posti per i quali l'interessato ha diritto di essere assunto in ruolo ai sensi delle norme vigenti. Per la durata della eventuale mancanza di posto vacante il dirigente scolastico rimane a disposizione dell'intendente scolastico competente.

3. Ai docenti e ai dirigenti scolastici che si trovano nelle condizioni indicate nei commi 1 e 2, l'assegnazione della sede di servizio è disposta, su domanda dell'interessato, prima che vengano disposti i trasferimenti del personale docente e direttivo.

4. Il personale ispettivo collocato fuori ruolo che cessa dalle posizioni di cui all'art. 2, comma 1, è restituito al ruolo di provenienza e riacquista il posto di cui era titolare al momento del collocamento fuori ruolo, se vacante. In mancanza di posto vacante, l'ispettore rimane a disposizione dell'Intendente scolastico competente.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Per il personale docente, direttivo ed ispettivo attualmente comandato o utilizzato il periodo triennale di cui all'art. 2, comma 1, inizia a decorrere con l'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

Norma finale

È revocato il decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 43.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 novembre 1999

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1999
Registro n. 1, foglio n. 53

00R0233

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2000, n. 5.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego».*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 dell'11 febbraio 2000)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego»

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego) è così sostituito:

«3. La commissione è composta:

a) dal Presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato in materia di lavoro, che svolge funzioni di presidente;

b) da sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di datori di lavoro più rappresentative su base regionale;

c) da sette rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative su base regionale;

d) dal consigliere regionale di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione delle parità tra uomini e donne in materie di lavoro);

e) da un rappresentante designato dalle associazioni delle categorie protette più rappresentative su base regionale.».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 7 febbraio 2000

FORMIGONI

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2000, n. 6.

Interventi regionali per la promozione dell'integrazione europea.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 dell'11 febbraio 2000)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione intende favorire una più attiva partecipazione dei cittadini al processo di integrazione socio-culturale europeo, facilitare il collegamento costante tra le proprie autonomie locali e quelle degli altri Paesi, intensificare i rapporti con le regioni appartenenti all'Unione europea (Ue) e porre in essere iniziative in grado di sviluppare rapporti di collaborazione tra proprie realtà, regionali e locali, con analoghi interlocutori dei Paesi appartenenti all'Unione europea.

Art. 2.

Fondo regionale per l'integrazione europea

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione istituisce nell'ambito del proprio bilancio il fondo regionale per l'integrazione europea.

2. Sono a carico del fondo di cui al comma 1 le spese che l'amministrazione regionale sostiene per promuovere, favorire, coordinare e realizzare direttamente o attraverso la concessione di contributi, le seguenti iniziative:

a) adesioni ad organizzazioni ed associazioni costituite tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali dei Paesi membri dell'Unione europea, alle quali può concedere sostegno logistico secondo l'art. 35-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

b) sostegno al gemellaggio dei comuni e di altri enti locali con i medesimi di uno o più dei Paesi dell'Unione europea, nel rispetto delle norme e dei criteri indicati annualmente dalla circolare della commissione europea;

c) promozione dell'Europa dei cittadini e della cittadinanza europea, attraverso attività di studio, di ricerca, divulgazione, in particolare tra studenti e giovani lavoratori;

d) stipula di protocolli di collaborazione, ivi comprese forme di partenariato, con realtà nazionali, regionali o locali dei Paesi dell'Unione europea, o aspiranti all'ingresso nell'unione stessa od oggetto di speciali relazioni di varia natura.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Per gli scopi della presente legge possono beneficiare dei contributi gli enti locali, le università, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione, nonché le istituzioni, le fondazioni, le associazioni anche di categoria e di cittadini operanti nel territorio della Regione senza fini di lucro.

2. La Regione può stipulare con i beneficiari dei contributi apposite convenzioni tese a realizzare gli scopi della presente legge; particolare attenzione è prestata a quei soggetti le cui iniziative coinvolgono rappresentanti di diverse nazionalità dell'Unione europea o degli aspiranti all'ingresso nell'Unione stessa di cui all'art. 2, comma 2, lettera d).

Art. 4.

Programma regionale annuale

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno la giunta regionale delibera apposito provvedimento contenente gli indirizzi, i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, la data di scadenza della presentazione della domanda, le spese ammissibili ed i documenti da allegare.

2. La giunta regionale, entro il 30 luglio di ciascun anno, esamina le domande pervenute entro i termini previsti, predispone il programma annuale degli interventi da finanziare con il fondo regionale per l'integrazione europea e determina le iniziative da ammettere ai benefici di cui alla presente legge.

Art. 5.

Gemellaggi ed altre iniziative

1. Gli enti locali della Regione che intendono gemellarsi con altri enti locali dei paesi membri dell'Unione europea le università, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni, le fondazioni, le associazioni anche di categoria operanti nel territorio della Lombardia e non aventi fini di lucro che vogliono fruire dei benefici della presente legge devono inoltrare richiesta al Presidente della giunta regionale entro la data indicata nella delibera di cui all'art. 4, comma 1.

2. La quota delle spese a carico della Regione è determinata in relazione all'importanza dell'iniziativa e al carattere del gemellaggio:

a) il contributo a carico della Regione non può superare il 70% delle spese ammissibili, come indicato dalla circolare della commissione europea di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) per i gemellaggi o come indicato nella delibera di cui all'art. 4, comma 1, per le altre iniziative;

b) per gli enti locali al di sotto di cinquemila abitanti il contributo può essere elevato all'80%.

3. Costituiscono priorità nell'assegnazione dei contributi agli enti locali le situazioni di svantaggio quali posizione geografica, sociale e situazione finanziaria, ad esclusione dei comuni dichiarati in dissesto finanziario o abbiano approvato in perdita il conto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario.

4. Gli enti locali che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno realizzato gemellaggi con altri enti locali possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge, sia per sviluppare i rapporti di gemellaggio già esistenti sia per promuovere nuove iniziative.

5. Per le iniziative cofinanziate da programmi europei l'ammontare del contributo è determinato sulla parte non finanziata, fino al raggiungimento delle percentuali indicate nel comma 2.

6. La somma da erogare ai beneficiari del contributo è corrisposta in tre soluzioni: la prima, pari al 50% del contributo assegnato, all'atto dell'approvazione del programma da parte della giunta regionale, la seconda, pari ad un ulteriore 30%, è erogata alla presentazione della relazione conclusiva e del rendiconto delle spese, la terza a saldo previa verifica dell'attività svolta e del rendiconto delle spese.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di L. 500.000.000.

2. All'onere di L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 2000, di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2000 e pluriennale

2000-2002, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 1.3.3.1.9003 «Fondo regionale per l'integrazione europea e gemellaggi tra comuni».

3. Allo stato di previsione delle spese:

all'ambito 1, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 1.3.3.1.5168 «Spese per la partecipazione della Regione ad associazioni ed organizzazioni costituite tra le Regioni e tra le Regioni e gli enti locali dei Paesi membri dell'Unione europea» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100.000.000;

all'ambito 1, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 1.3.3.1.5169 «Contributi per la promozione dell'integrazione europea nonché per il gemellaggio tra comuni e/o altri enti locali appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea» con la dotazione e di cassa di L. 400.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 7 febbraio 2000

FORMIGONI

00R0273

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2000, n. 7.

Norme per gli interventi regionali in agricoltura.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 dell'11 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

SCOPI E FINALITÀ DELLA LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e beneficiari

1. La presente legge disciplina le iniziative e le attività a favore del sistema agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, in conformità al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e al regolamento (CE) n. 1750/99 della commissione del 23 luglio 1999 e a tutte le norme sugli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

2. Obiettivo della presente legge è, in particolare, valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo, agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, accordando priorità agli interventi di filiera, altresì riconoscendone la multifunzionalità, promuovendone lo sviluppo attraverso il progresso tecnologico di processo e di prodotto ed assicurando un utilizzo dei messi di produzione razionale e sostenibile.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono finalizzati a garantire, nei confronti dei consumatori, la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli, a sostenere lo sviluppo rurale valorizzando le risorse ambientali e storico-culturali, nonché a garantire la permanenza nelle aree montane e svantaggiate di attività rurali e di aziende agricole, indispensabile strumento di tutela e di salvaguardia del territorio, a promuovere i prodotti tipici e a denominazione di origine controllata e garantita, ed a mantenere un adeguato livello di redditività alle attività agricole.

4. Gli obiettivi descritti nei commi 2 e 3 sono attuati direttamente dalla regione, nonché dalle provincie, comunità montane ed altri enti locali, secondo le rispettive competenze previste dalla legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura).

5. Possono accedere ai benefici della presente legge i soggetti che producono, trasformano o commercializzano i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sull'Unione europea, ovvero i soggetti identificati nelle singole misure applicative.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge alla stessa si applicano le definizioni di cui all'allegato A.

Art. 2.

Programmazione degli interventi ed anagrafe delle imprese agricole

1. La programmazione degli interventi regionali in agricoltura e la definizione delle priorità per l'allocazione delle relative risorse finanziarie avvengono attraverso la predisposizione degli strumenti di pianificazione ed i programmi operativi annuali, predisposti dalla Regione e dalle provincie, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 11/1998.

2. È istituita l'anagrafe regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali, relativa a tutte le aziende riferite a persone fisiche e giuridiche, nonché alle imprese, identificate dal codice fiscale, esercenti attività in materia agroalimentare, forestale e della pesca che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione, regionale o locale.

3. L'anagrafe delle imprese è strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale, coordinato con il registro delle imprese tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) ed è costituita prioritariamente attraverso la riorganizzazione, l'accorpamento e l'integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi già esistenti.

4. L'anagrafe delle imprese è organizzata e resa operativa con deliberazione della giunta regionale.

5. L'anagrafe delle imprese partecipa al sistema informativo agricolo della Regione Lombardia (SIARL), il quale costituisce sottosistema del sistema informativo regionale, e, per tramite di questo, al sistema informativo agricolo nazionale, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Art. 3.

Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e tavolo agricolo regionale

1. La giunta regionale identifica quali strumenti di concertazione permanente con l'ambito istituzionale degli enti a cui sono affidate competenze e funzioni in campo agricolo, e le organizzazioni professionali agricole:

a) il Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, nella composizione e con le competenze previste dall'art. 7 della legge regionale n. 11/1998;

b) il Tavolo agricolo regionale, composto da:

b.1) il Presidente della giunta regionale, che lo presiede;

b.2) l'assessore regionale all'agricoltura;

b.3) i presidenti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul territorio lombardo;

b.4) un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio.

Il direttore generale della struttura organizzativa competente in materia di agricoltura partecipa ai lavori del Tavolo istituzionale per le politiche agricole e del Tavolo agricolo.

2. Il Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, ed il Tavolo agricolo regionale, in occasione dell'esame di argomenti di carattere specialistico, possono essere integrati da esperti ed altri componenti.

TITOLO II

AZIONI PER L'AGRICOLTURA

Capo I

SOSTEGNO E SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO PRIMARIO

Art. 4.

Sviluppo aziendale

1. Allo scopo di promuovere l'adeguamento di processo e di prodotto da parte delle aziende agricole, ed al fine di migliorarne la redditività, sono oggetto di contributo le seguenti tipologie di intervento, dirette allo sviluppo delle attività agricole aziendali primarie:

a) opere di miglioramento fondiario, interventi per lo sviluppo aziendale, nelle fasi di produzione e trasformazione, anche finalizzate ad attività agrituristiche, incremento della superficie aziendale;

b) impianto di colture arboree specializzate, compresa la vite limitatamente alle operazioni di reimpianto, rinnovo e ristrutturazione degli impianti produttivi, con preferenza per quelli realizzati da organismi collettivi su aree territoriali omogenee;

c) acquisto e realizzazione di mezzi mobili, di impianti semimobili e fissi aziendali e interaziendali per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, acquisto di macchinari e attrezzature ed adeguamento tecnologico di quelli in dotazione, nonché acquisto di bestiame iscritto ai libri genealogici;

d) adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente con particolare riferimento alle zone vulnerabili o a rischio ambientale, nonché ai parchi naturali, realizzazione di strutture di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootecnici;

e) adeguamenti aziendali intesi a ridurre i costi di produzione, a realizzare recuperi e/o risparmi di energia e alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

f) rimboschimenti, miglioramenti forestali, interventi selvicolturali, opere accessorie e di viabilità forestale, qualora relative ad interventi aventi preminenti finalità produttive ed ambientali;

g) opere di adeguamento impiantistico, igienico-sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, realizzazione ed implementazione dei sistemi aziendali;

h) introduzione di pratiche agricole innovative e di colture a destinazione non alimentare;

i) interventi di diversificazione aziendale, compresi gli interventi finalizzati alla valorizzazione faunistica, realizzazione di impianti per l'allevamento della fauna selvatica, l'acquacoltura e l'apicoltura.

2. Gli interventi descritti al comma 1 sono finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento ed alla diversificazione delle produzioni, allo sviluppo di attività economiche ed alla creazione di posti di lavoro, al miglioramento delle condizioni di operatività delle aziende agricole, al risparmio energetico, alla promozione di forme di agricoltura sostenibili.

3. La presente legge inoltre promuove lo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito.

4. Per le finalità di cui al comma 3 vengono erogati contributi per:

a) la formazione e integrazione del fondo rischi o del patrimonio di garanzia, destinati ed assicurare alle aziende agricole socie idonee garanzie per l'accesso al sistema creditizio;

b) il concorso al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle aziende agricole socie;

c) l'attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore di aziende agricole socie.

Art. 5.

Associazioni produttori

1. Le associazioni dei produttori agricoli sono riconosciute dalla regione secondo procedure stabilite dalla giunta regionale sulla base di criteri di rappresentatività e di effettiva disponibilità del prodotto.

2. Con il riconoscimento, le associazioni produttori acquisiscono personalità giuridica di diritto privato ai sensi della vigente normativa. Il riconoscimento è revocato, da parte della giunta regionale, previa diffida, nei casi previsti dalla vigente normativa, ovvero in caso di accertata insufficienza nell'esercizio delle attività previste dallo statuto della associazione.

3. È istituito presso la giunta regionale l'albo delle associazioni produttori agricoli, suddivise per settore, al quale sono iscritte d'ufficio le associazioni che abbiano già ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge regionale 20 novembre 1980, n. 97 (Norme per il riconoscimento delle associazioni di produttori agricoli della Lombardia).

4. La Regione concede aiuti alle associazioni regionali di produttori in grado di organizzare la concentrazione dei prodotti e l'immissione degli stessi sul mercato in misura non inferiore al 70% della produzione degli aderenti, per la realizzazione di piani operativi riguardanti:

- a) la programmazione della produzione e l'adeguamento qualitativo della stessa alla domanda;
- b) la riduzione dei costi di produzione;
- c) l'assistenza tecnica e lo sviluppo di sistemi di supporto informatici.

Art. 6.

Giovani imprenditori agricoli

1. Allo scopo di promuovere il ricambio generazionale dei titolari di aziende agricole, vengono concessi contributi per favorire l'insediamento in azienda di giovani imprenditori agricoli, secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore.

2. Nella composizione delle graduatorie per l'accesso alle misure di cui alla presente legge è riconosciuta in ogni caso priorità alle richieste formulate da giovani imprenditori agricoli.

Capo II

QUALITÀ E COMPETITIVITÀ

Art. 7.

Politiche della qualità

1. Al fine di promuovere forme di produzione e di trasformazione sempre più idonee a garantire il consumatore, viene promossa e sostenuta l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di gestione per la qualità di prodotto e di processo, nonché di sistemi di gestione ambientale nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e ortoflorovivaistico, nonché la loro certificazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 vengono concessi contributi destinati a promuovere:

- a) l'ideazione e la progettazione del prodotto, incluse le spese per la predisposizione delle domande di riconoscimento dei prodotti ai sensi della normativa comunitaria;
- b) l'introduzione di norme di certificazione della qualità e di sistemi di certificazione ambientale;
- c) l'adozione di sistemi di autocontrollo igienico-sanitario;
- d) studi tecnici, di fattibilità, di ricerca di mercato;
- e) l'acquisto di beni strumentali finalizzati a prove e valutazioni di prodotto e di processo ed utilizzati per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche e di caratteristiche biologiche;
- f) la formazione del personale destinato all'applicazione delle misure sulla qualità e dei sistemi di autocontrollo igienico-sanitario;
- g) l'educazione alimentare.

3. La Regione istituisce la figura del garante regionale della qualità per i prodotti agroalimentari lombardi, soggetto di riferimento dei consumatori e del sistema agroalimentare lombardo, secondo procedure e con competenze e modalità operative da definirsi con deliberazioni della giunta regionale.

4. Il garante regionale di cui al comma 3:

a) definisce le misure per assicurare le migliori condizioni di informazione del consumatore riguardo ai prodotti agroalimentari lombardi ed alle loro modalità di raccolta e trasformazione;

b) riferisce annualmente alla giunta regionale in merito alle modalità con le quali i consumatori sono stati garantiti in ordine alla qualità dei prodotti agricoli consumati;

c) è riferimento per i consumatori lombardi in ordine a richieste di informazioni riguardanti la qualità dei prodotti agroalimentari prodotti in Lombardia;

d) si avvale quale supporto delle indagini permanenti attuate attraverso gli osservatori di cui all'art. 11.

Art. 8.

Trasformazione e commercializzazione.

1. La presente legge interviene a sostegno degli interventi di miglioramento e razionalizzazione delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali, ittici e ortoflorovivaistici, allo scopo di incrementarne la competitività ed il valore aggiunto.

2. In particolare, le misure di sostegno sono finalizzate:

- a) all'orientamento verso nuovi sbocchi di mercato;
- b) al miglioramento ed alla razionalizzazione dei processi di trasformazione e dei circuiti di commercializzazione, in particolare favorendo l'integrazione delle filiere;
- c) allo sviluppo di servizi connessi al miglioramento della qualità, salubrità, capacità di attrazione commerciale e orientamento al mercato dei prodotti;
- d) all'incremento di nuove tecnologie e di investimenti a carattere innovativo;
- e) al miglioramento ed al controllo della qualità dei prodotti;
- f) all'adeguamento delle condizioni sanitarie ed igieniche;
- g) alla protezione dell'ambiente.

3. Per l'attuazione di queste misure la Regione, privilegiando progetti di filiera o di area, interviene attraverso strumenti che integrano in modo sinergico gli interventi relativi a:

- a) investimenti nelle aziende agricole;
- b) investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione;
- c) promozione e pubblicità dei prodotti agricoli;
- d) salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- e) ingegneria finanziaria;
- f) formazione ed incremento dell'occupazione.

L'intensità dell'aiuto regionale non può eccedere i limiti precisati per ciascun ambito dagli orientamenti comunitari.

4. La Regione può concorrere negli oneri sostenuti dagli enti locali ed associazioni di produttori per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione o l'ammodernamento dei centri di commercializzazione all'ingrosso delle produzioni agricole e zootecniche di rilevante interesse regionale, con priorità per le azioni finalizzate all'adeguamento delle strutture alla normativa comunitaria. La misura del contributo regionale non può eccedere l'entità prevista dagli orientamenti comunitari in vigore.

Art. 9.

Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo

1. Allo scopo di aiutare la conoscenza e l'informazione dei consumatori nei riguardi delle produzioni tipiche e di qualità vengono sostenute iniziative riguardanti:

- a) il miglioramento qualitativo e la caratterizzazione delle produzioni;
- b) la diffusione della cultura della qualità e della sua certificazione;
- c) la valorizzazione, promozione e diffusione in Italia ed all'estero delle produzioni;
- d) l'orientamento dei consumi alimentari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi:

a) alle CCIAA e ad altri enti pubblici, alle associazioni produttori, ai consorzi di tutela e ad altri organismi associativi per la caratterizzazione dei prodotti, l'adozione di disciplinari di produzione e di marchi di origine e di qualità;

b) alle CCIAA e ad altri enti pubblici, alle associazioni produttori, ai consorzi di tutela e ad altri organismi associativi operanti nel settore agricolo ed agro-silvo-pastorale per la promozione dei prodotti.

3. È in ogni caso escluso il sostegno ad iniziative di pubblicità di specifici marchi aziendali e collettivi che non rientrano nel quadro di eleggibilità stabilito dalle norme dell'Unione europea.

4. Allo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni locali, nonché quelle con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni tipiche e caratterizzate da denominazione di origine controllata e garantita, viene incentivata la realizzazione di percorsi turistici a valenza enogastronomica e culturale.

5. Per le finalità di cui al comma 4 vengono, in particolare, concessi incentivi per la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica enogastronomica, nell'ambito dei quali possono essere previsti:

a) interventi di adeguamento o di miglioramento delle strutture aziendali e dei punti di accoglienza e di degustazione;

b) interventi di creazione o adeguamento di centri di informazione e divulgazione, anche a carattere museale, finalizzati ad una informazione specifica sull'area interessata;

c) creazione di specifica segnaletica riferita al percorso riconosciuto.

6. Le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione dei percorsi enogastronomici sono delegate alle province.

Capo III

SERVIZI DI SVILUPPO

Art. 10.

Assistenza tecnica alle aziende agricole formazione e qualificazione professionale

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la professionalità delle aziende agricole, viene promosso un sistema integrato di servizi di supporto e di assistenza tecnica che in particolare:

a) supporta il potenziamento delle strutture organizzative, nonché la rete delle istituzioni territoriali a carattere tecnico-scientifico, dipendenti e collegate;

b) promuove e sostiene la ricerca, la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la diffusione delle innovazioni tecnologiche;

c) incentiva la formazione professionale degli operatori e dei tecnici agricoli;

d) stabilisce idonee forme di collegamento tra le attività dei servizi di supporto alle aziende, nonché tra i vari enti, istituzioni, associazioni ed organismi che vi operano.

2. Il sistema integrato di cui al comma 1 si compone delle seguenti articolazioni:

a) la ricerca e la sperimentazione;

b) l'assistenza tecnico-economica di base e specializzata, come definita dall'allegato A;

c) l'informazione e divulgazione, di cui all'art. 12;

d) la formazione ed aggiornamento professionale dei tecnici preposti all'attuazione dei servizi di sviluppo, di cui al presente articolo;

e) la formazione e qualificazione degli operatori agricoli;

f) la prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari, quali l'analisi e la consulenza finanziaria;

g) la prestazione di consulenti;

h) altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche di produzione, quali progetti pilota o progetti dimostrativi;

i) i servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o dei suoi collaboratori;

l) il supporto alle attività delle aziende agricole da parte di società di servizi.

3. Al fine di definire e conseguire adeguatamente gli obiettivi del sistema integrato di servizi di supporto e di assistenza tecnica, nel riconoscimento del principio di sussidiarietà, la Regione si avvale dello strumento della concertazione con le organizzazioni professionali agricole, territorialmente più rappresentative in ambito regionale e della collaborazione di altre realtà operanti nel settore agricolo.

4. La Regione attua direttamente le azioni in materia di ricerca e sperimentazione, ovvero le affida, sulla base di specifici progetti, a propri enti dipendenti, ad università ed istituti tecnico-scientifici, ad altri organismi e realtà operanti nel settore agricolo; possono essere definite, con apposita convenzione, forme di compartecipazione regionale a progetti di ricerca e sperimentazione promossi da soggetti terzi.

5. Nell'ambito delle attività di assistenza tecnico-economica di base e specializzata, vengono promosse azioni di formazione ed aggiornamento di singoli imprenditori agricoli, prevedendo inoltre l'aggiornamento e la riqualificazione di personale delle strutture organizzative degli enti delegati e del personale dipendente da enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni professionali agricole ed organismi pubblici e privati che collaborano all'attuazione degli indirizzi di cui alla presente legge.

6. L'attività di formazione professionale si articola in corsi e tirocini diretti:

a) alla formazione ed aggiornamento degli imprenditori agricoli, dei loro coadiuvanti e dei salariati;

b) alla formazione ed aggiornamento del personale delle associazioni dei produttori e delle cooperative agricole.

7. I corsi e tirocini di cui al comma 6, lettera a), hanno la finalità di migliorare la professionalità dei soggetti interessati con particolare riferimento al riorientamento qualitativo della produzione ed alla applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio rurale, con particolare riguardo al conveniente sfruttamento della superficie agraria e forestale.

8. Alle iniziative regionali di formazione di cui alla presente legge viene assicurato finanziamento prioritario nel quadro delle azioni finanziate dal fondo sociale europeo, con particolare riguardo a quelle relative ad aree ad economia debole.

9. La Regione promuove i processi di certificazione o accreditamento dei soggetti che attuano la formazione professionale in agricoltura.

Art. 11.

Osservatorio agroalimentare ed osservatorio del comparto bosco-legno

1. A supporto della programmazione di settore, la Regione attiva un sistema di indagine permanente sui diversi comparti, sull'assetto strutturale del sistema agroalimentare lombardo, sugli effetti delle politiche per il settore poste in essere dalla Regione, denominato osservatorio agroalimentare.

2. A supporto della programmazione forestale di settore la Regione attiva, per finalità analoghe a quelle dell'osservatorio agroalimentare di cui al comma 1, un osservatorio del comparto bosco-legno.

3. All'osservatorio agroalimentare ed all'osservatorio del comparto bosco-legno partecipano rappresentanti delle associazioni di produttori, delle organizzazioni professionali agricole, delle imprese di trasformazione e commercializzazione, delle CCIAA ed esperti nominati dalla giunta regionale.

Art. 12.

Informazione e divulgazione

1. La Regione attua direttamente e promuove, anche attraverso le province, le comunità montane e le CCIAA, iniziative mirate alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e notizie di carattere tecnico-scientifico, socioeconomico, statistico e promozionale, nonché inerenti all'attività dell'amministrazione, attraverso l'uso integrato e coordinato di idonei strumenti di informazione e divulgazione, quali stampa, radio e televisione, informatica e telematica.

Capo IV**DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA****Art. 13.***Sostegno allo sviluppo dell'agriturismo*

1. Allo scopo di favorire la diversificazione e l'integrazione dei redditi aziendali, promuovere la conoscenza ed il consumo di prodotti tipici e la divulgazione dei metodi produttivi e della cultura rurale, vengono accordati incentivi per l'attuazione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico, anche a valenza zonale, nell'ambito dei quali possono essere previsti:

- a) interventi sugli immobili;
- b) acquisti riguardanti le attrezzature;
- c) trasformazione dei prodotti aziendali destinati al consumo nell'ambito dell'attività;
- d) la realizzazione di ricerche e guide specifiche, la predisposizione di materiale divulgativo.

2. Gli operatori agrituristici, per l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, presentano domanda di autorizzazione al sindaco del comune ove è ubicato il centro aziendale destinato all'attività agrituristica.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i contenuti ed i requisiti della domanda di cui al comma 2; il regolamento regionale 27 dicembre 1994, n. 3 (Attuazione della legge regionale 31 gennaio 1992, n. 3 «Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale» rimane in vigore sino ad intervenuta approvazione della deliberazione di cui al presente comma.

4. Presso le CCIAA è istituito l'elenco provinciale degli operatori agrituristici.

Art. 14.*Sostegno al sistema agroalimentare biologico*

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei metodi di coltivazione dell'agricoltura sostenibile, vengono promosse la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica ed integrata.

2. Nell'ambito dei suddetti sostegni sono altresì concessi contributi per la realizzazione di specifici programmi, relativi a:

- a) assistenza tecnica di base per le aziende agricole, che in fase di conversione;
- b) assistenza tecnica per le aziende di trasformazione;
- c) informazione e divulgazione sui metodi di produzione e trasformazione biologici;
- d) promozione e commercializzazione dei prodotti biologici;
- e) educazione alimentare;
- f) ricerche di mercato;
- g) riduzione dei costi sostenuti per le attività di controllo effettuate, a garanzia dei consumatori, secondo la normativa comunitaria.

3. I contributi per gli interventi di cui al comma 2 sono accordati a enti pubblici, associazioni produttori, organizzazioni professionali agricole, cooperative, singole aziende agricole, altri organismi e realtà operanti nel settore agricolo secondo criteri determinati con deliberazione della giunta regionale.

4. Con la finalità di consentire ai consumatori ed alle imprese di trasformazione e commercializzazione l'identificazione certa delle aziende agricole che adottano le metodologie della cultura biologica, sono istituiti presso la giunta regionale:

- a) l'elenco regionale degli operatori biologici, articolato per province e suddiviso in sezioni;
- b) l'elenco regionale delle associazioni dei produttori e degli operatori biologici.

5. La giunta regionale procede all'aggiornamento annuale degli elenchi di cui al comma 4 e ne cura la diffusione e la pubblicizzazione presso i consumatori e gli operatori del sistema agroalimentare.

Capo V**AZIONI CONGIUNTURALI****Art. 15.***Interventi di mercato*

1. La Regione, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di interventi nel mercato agricolo:

a) assicura gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, ivi compresa la erogazione, contabilizzazione e rendicontazione dei pagamenti effettuati, quale organismo pagatore regionale;

b) può disporre la corresponsione anticipata di aiuti ai beneficiari degli interventi di mercato tendenti a sostenere i comparti agricoli in situazioni contingenti, a fronte di idonea garanzia fidejussoria e nell'ambito della normativa comunitaria in vigore;

c) interviene a fronte di crisi congiunturali nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali relative agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di aziende in difficoltà.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c) la Regione:

a) interviene al fine di adeguare l'offerta, in qualità ed in volume, alle richieste dei mercati, favorendo la conclusione di contratti tra associazioni di produttori riconosciute ed associazioni rappresentative della trasformazione, commercializzazione e distribuzione;

b) riconosce ai produttori colpiti da sfavorevoli congiunture di mercato, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali relative agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di aziende in difficoltà, un'indennità equivalente alla differenza tra la soglia di intervento definita dalla Comunità europea ed il prezzo effettivo di mercato. Il relativo provvedimento è notificato alle autorità comunitarie ed entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte di queste. Ogni imprenditore agricolo può accedere alla presente misura per ogni specifica produzione per un massimo di due campagne anche non consecutive.

Art. 16.*Sostegno alle imprese agricole in difficoltà*

1. La presente legge dispone interventi idonei al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà, in conformità agli orientamenti comunitari e nazionali in materia.

2. Con deliberazione della giunta regionale, vengono disposti:

- a) l'individuazione dei settori produttivi oggetto degli interventi di sostegno;
- b) la eventuale delimitazione territoriale delle aree geografiche in cui si verifica il maggior impatto congiunturale;
- c) la valutazione dell'impatto economico, ambientale e sociale, anche sotto il profilo occupazionale, derivante dagli interventi previsti;
- d) le priorità nella applicazione delle misure di aiuto, con particolare riserva a favore delle aziende condotte da giovani imprenditori agricoli e ubicate in zone montane o aree svantaggiate;
- e) la misura e l'intensità degli aiuti erogabili nel rispetto dei limiti e degli inquadramenti comunitari;
- f) le condizioni particolari riguardanti l'associazionismo e le imprese cooperative, con privilegio per le azioni di ricapitalizzazione e di rafforzamento finanziario;
- g) le condizioni generali regolanti gli aiuti, i vincoli per le imprese beneficiarie, le modalità attuative e la procedura, nel rispetto delle intese intervenute attraverso il concerto preventivo con gli organi statali e comunitari.

Art. 17.*Interventi sugli abbandoni produttivi ed abbattimenti*

1. In coerenza con le linee d'orientamento comunitarie, vengono posti in essere aiuti idonei a sostenere:

a) l'abbandono definitivo delle produzioni caratterizzate da eccesso di capacità produttiva a livello regionale, derivante dalla applicazione di norme nazionali ed orientamenti comunitari;

b) l'attuazione di programmi e misure di lotta contro epizootie, fermi pesca e fitopatie, comprendenti anche misure di indennizzo agli agricoltori ed incentivi destinati a favorire la partecipazione delle aziende agricole a programmi di prevenzione ed eradicazione.

2. Con deliberazioni della giunta regionale sono definite le modalità di concessione dell'aiuto e di verifica dei danni dichiarati.

Art. 18.

Accesso al fondo di solidarietà nazionale

1. La presente legge assicura tempestivo intervento finanziario, in coerenza con la legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale), al fine di permettere una sollecita ripresa economica delle attività agricole danneggiate da calamità naturali o altri eventi eccezionali:

a) nella fase di attivazione della normativa statale, ove fosse necessario realizzare l'anticipazione o l'integrazione delle provvidenze statali;

b) nei casi in cui, pur a seguito di grave avversità atmosferica o di calamità naturale, non risulti possibile attivare la normativa statale per l'esiguità territoriale dell'area interessata.

2. Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 17 le aziende agricole che abbiano subito danni ai sensi del comma 1.

3. Nel caso di perdite consecutive dovute ad eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda nel corso della stessa annata agraria, le perdite già indennizzate sono escluse dal calcolo delle indennità delle calamità successive. Sono escluse dal computo dei danni e, quindi, dalle agevolazioni, i danni riferiti alle produzioni assicurate.

Art. 19.

Consorzi di difesa delle produzioni agricole

1. Al fine di agevolare il soddisfacimento degli impegni finanziari nei confronti delle compagnie assicurative, la Regione può concedere il concorso nel pagamento degli interessi a favore dei consorzi di difesa delle produzioni agricole dalle calamità naturali, da eventi eccezionali e dalle avverse condizioni atmosferiche, per le operazioni a breve termine che gli stessi assumono in proposito, secondo le norme e le procedure stabilite con deliberazione della giunta regionale.

2. Per il finanziamento degli interventi di difesa delle produzioni dai danni della grandine, dal gelo, dalla brina e dagli altri eventi riconducibili alla legge n. 185/1992, la Regione può concedere contributi fino ad un ammontare per ciascun consorzio stabilito annualmente con deliberazione della giunta regionale, da destinare a favore dei singoli imprenditori che realizzano strutture permanenti o semipermanenti di difesa, sulla base di progetti individuali dei soci dei consorzi compresi nel piano annuale redatto dal consorzio di appartenenza.

3. Il contributo viene corrisposto con priorità per le iniziative riguardanti la tutela delle colture di pregio o innovative.

4. Sono altresì comprese nei benefici del presente articolo le iniziative assunte direttamente dai consorzi connesse all'attuazione dei programmi di agrometeorologia.

5. La Regione può concedere, a favore dei consorzi di difesa, una integrazione finanziaria idonea a riequilibrare la gestione della cassa sociale, nella ipotesi che la partecipazione dello Stato, prevista dall'art. 19, comma 2, lettera b) della legge 25 maggio 1970, n. 364 (Istituzione del fondo di solidarietà nazionale), così come modificato dall'art. 10 della legge n. 185/1992, non raggiunga la soglia del 50% ivi prevista; tale contributo, da determinare sulla base dei parametri stabiliti dal Ministero per le politiche agricole entro il 31 dicembre di ogni anno, a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 (Regolamento concernente norme sostitutive dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sull'assicurazione agricola agevolata), servirà ad alimentare la cassa sociale.

6. Al fine della organizzazione e del coordinamento delle attività di competenza, i consorzi possono costituire una propria associazione regionale, che viene riconosciuta dalla Regione qualora rappresentativa della maggioranza dei consorzi operanti sul territorio.

Art. 20.

Interventi sulle infrastrutture agricole

1. La Regione interviene per la realizzazione o il ripristino delle seguenti tipologie di infrastrutture, qualora attinenti al settore agricolo:

- a) strade interpoderali;
- b) opere di approvvigionamento idrico e di effergia elettrica;
- c) reti idrauliche e degli impianti irrigui.

2. Possono presentare richiesta di contributo, relativamente agli interventi previsti dal comma 1, comunità montane, province, comuni, consorzi ed associazioni di aziende agricole.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono assoggettati alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

4. Nel finanziamento degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è assicurata priorità a quelli previsti in area montana.

Art. 21.

Programmazione negoziata

1. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, la sottoscrizione, tra la Regione stessa, gli enti locali e persone fisiche o giuridiche esercenti attività agricole, di contratti territoriali riguardanti, il settore agricolo.

2. Il contratto territoriale di cui al comma 1 consiste in un accordo volto ad attuare un programma d'intervento coordinato riguardante l'insieme delle attività agricole o di una filiera e in particolare, condizioni concordate di produzione, il contributo dell'attività agricola alla conservazione delle risorse naturali, la salvaguardia delle forme del paesaggio agricolo e delle relative strutture ed infrastrutture, la produzione di servizi collettivi, nonché lo sviluppo di progetti collettivi di produzione o di sviluppo del territorio.

3. L'accesso agli aiuti previsti dal presente articolo è garantito a tutti i produttori nel rispetto delle norme della concorrenza.

Art. 22.

Conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali

1. Al fine di promuovere la conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali, vengono accordati contributi per la manutenzione ed il ripristino di elementi produttivi e non produttivi situati nelle aziende agricole, aventi interesse archeologico o storico.

2. Per i medesimi scopi vengono accordati contributi per gli interventi volti al mantenimento di attività tradizionali dell'agricoltura lombarda, purché non comportino un aumento delle capacità produttive dell'azienda.

TITOLO III

AZIONI PER LA MONTAGNA ED IL COMPARTO SILVO-PASTORALE

Capo I

AZIONI PER LA MONTAGNA

Art. 23.

Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna

1. Al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane, ed in coerenza con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994), vengono promosse le seguenti linee di intervento:

- a) miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole e della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani;
- b) razionalizzazione e miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche;
- c) adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per il lavoro nei campi e per le attività di stalla;

d) introduzione di attività agricole e zootecniche che valorizzino le caratteristiche, le risorse produttive e territoriali e le tradizioni locali della montagna, che presentino competitività economica, e si prestino a trasformazioni tecnologiche in loco;

e) riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario;

f) promozione e valorizzazione delle produzioni;

g) realizzazione, sistemazione ed adeguamento di acquedotti rurali, elettrodotti e strade al servizio delle attività agrosilvo-pastorali, realizzazione di impianti energetici alimentati con energie rinnovabili;

h) sviluppo delle attività agrituristiche o comunque legate alla fruizione degli ambienti naturali;

i) manutenzione delle aree boscate e di piccole opere di sistemazione idraulico-forestale.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1:

a) le aziende agricole;

b) le cooperative i consorzi e le associazioni costituite tra proprietari di terreni agricoli, di boschi e di alpeggi;

c) le amministrazioni separate di beni di uso civico;

d) le comunità montane, i comuni, gli enti morali e senza fini di lucro.

3. Vengono riconosciuti e remunerati i servizi di interesse collettivo prestati dagli operatori agricoli di montagna, così come definiti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le comunità montane e i comuni classificati montani possono stipulare con imprenditori agricoli singoli o associati contratti di protezione territoriale e ambientale per l'esecuzione di piccole opere ed attività di sistemazione e manutenzione del territorio montano.

5. Le funzioni amministrative riguardanti il presente articolo sono trasferite alle comunità montane.

Capo II

AZIONI PER IL COMPARTO FORESTALE

Art. 24.

Pronto intervento e sistemazioni idraulico forestali

1. La presente legge sostiene i lavori di pronto intervento in conseguenza a calamità naturali riguardanti il territorio agro-forestale, nonché le sistemazioni idraulico forestali e la loro manutenzione.

2. Sono definiti di pronto intervento le opere ed i lavori necessari per fronteggiare:

a) situazioni di effettivo pericolo a cose o persone causate da eventi calamitosi nel settore idraulico-agrario-forestale;

b) interventi in aree montane per il recupero ed il ripristino dei territori compromessi da eventi eccezionali.

Art. 25.

Protezione e valorizzazione delle superfici forestali

1. La presente legge incentiva gli interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzarne le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla tutela dell'occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 gli enti competenti si avvalgono, ove possibile, delle aziende agricole ubicate nel territorio di competenza, nonché dei consorzi di proprietari quali i consorzi forestali.

3. Sono ammissibili a finanziamento, con modalità che verranno precisate con deliberazione della giunta regionale:

a) gli interventi finalizzati alla protezione dei terreni boscati da danni di natura biotica ed abiotica, ed in particolare:

a.1) il risanamento da attacchi da parte di insetti, animali, funghi ed altri agenti biotici;

a.2) il risanamento da danni causati da eventi climatici di natura eccezionale o da incendi boschivi;

a.3) le sistemazioni idraulico forestali;

a.4) la difesa dagli incendi boschivi;

b) gli interventi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni forestali ed alla difesa dell'occupazione forestale, ed in particolare:

b.1) la realizzazione della viabilità di servizio forestale i rimboschimenti ed il miglioramento delle superfici forestali esistenti qualora previsti da piani di assestamento generali o particolari;

b.2) la realizzazione di piani di assestamento generali e particolari;

b.3) l'ammodernamento delle dotazioni e delle strutture aziendali delle ditte di utilizzazione boschiva e delle imprese di prima trasformazione del legname;

b.4) le iniziative di valorizzazione delle produzioni forestali minori (funghi, tartufi, castagne, piccoli frutti ecc.);

b.5) forme di assistenza tecnica destinate alla corretta esecuzione degli interventi di miglioramento e rimboschimento, delle utilizzazioni forestali, a favore dei proprietari pubblici e privati;

c) gli interventi finalizzati alla difesa dell'ambiente e del paesaggio forestale, ed in particolare:

c.1) le iniziative finalizzate alla fruizione a scopo turistico ricreativo degli spazi forestali ed alla valorizzazione degli aspetti culturali e storici riguardanti l'utilizzo antropico delle superfici forestali;

c.2) gli interventi di riequipaggiamento arboreo dell'ambiente rurale;

c.3) la manutenzione di sentieri, mulattiere e di percorsi pedonali;

c.4) le opere e gli interventi di supporto ed ausilio nei confronti della fauna selvatica ed ittica;

c.5) gli interventi per il recupero, il miglioramento ed il ripristino dei boschi e delle formazioni naturali degli alvei fluviali e golenali di pianura;

c.6) la predisposizione di ricerche e guide specifiche, la realizzazione di materiale divulgativo.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURE DI INTERVENTO

Capo I

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 26.

Strumenti di intervento finanziario in agricoltura

1. Gli interventi e le iniziative previste dalla presente legge possono essere attuati attraverso i seguenti strumenti finanziari:

a) contributi in conto capitale: consistono nella erogazione di contributi concorrenti alla copertura di spese di investimento, ad iniziative di capitalizzazione o alla partecipazione anche diretta della Regione ad iniziative o attività;

b) premi ed aiuti: consistono in contributi finanziari, «una tantum» o periodici, disposti a favore di specifiche categorie di soggetti o in relazione all'adesione a specifici disciplinari;

c) indennità, anche a valenza compensativa: consistono in aiuti finanziari che vengono corrisposti periodicamente alle aziende agricole che operano in aree montane, svantaggiate o soggette a vincoli ambientali onde compensarne gli svantaggi temporanei o permanenti derivanti dalla collocazione dell'impresa e supportarne le permanenze in detti territori, ovvero alle aziende che si impegnano in disciplinari e tecniche di produzione ecocompatibili, al fine di compensarne gli oneri o il mancato reddito;

d) fondi di rotazione: consistono con specifico riferimento alle finalità di cui all'art. 27, nella erogazione di prestiti a rimborso per investimenti aziendali;

e) contributi in conto abbattimento interessi: consistono nel concorso negli interessi su finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti dalle aziende agricole per investimenti presso gli istituti di credito che si convenzionano a tale fine con la Regione;

f) garanzie: consistono nella prestazione di aiuti, a favore di consorzi fidi e cooperative di garanzia, al fine della costituzione di fondi di garanzia e di fondi rischio utili ad integrare, presso il sistema bancario, le garanzie offerte dai soci per prestiti a medio e lungo termine.

2. Per le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la Regione in particolare disciplina i propri rapporti con il sistema creditizio e bancario, attraverso la stipula di convenzioni che abilitano gli enti sottoscrittori ad operare in relazione alle misure attivate con la presente legge ed atte ad assicurare:

- a) la costanza e consistenza dei flussi di credito;
- b) le entità creditizie necessarie a garantire l'attuazione di specifici programmi;
- c) la tempestività nella erogazione dei finanziamenti;
- d) la semplificazione delle procedure istruttorie di pertinenza degli enti creditizi e la uniformazione di queste, ogniquale volta possibile, alle corrispondenti procedure regionali;
- e) le modalità per il riscatto anticipato dei prestiti e dei mutui;
- f) la possibilità di fruire del sistema creditizio al fine di accedere ad anticipazioni sugli aiuti, provvidenze e sostegni previsti da disposizioni comunitarie, dalla politica agricola comunitaria e dal fondo nazionale di solidarietà in agricoltura;
- g) la copertura finanziaria necessaria ad attivare con la massima tempestività ed anche in forma di anticipazione, sulla scorta dei riparti approvati, i processi di attribuzione finanziaria da fondi di rotazione attivati sia in sede nazionale che regionale;
- h) la disciplina dell'istituto delle garanzie, cui possono concorrere interventi regionali di supporto;
- i) la definizione di norme attuative concernenti le operazioni di factoring;
- j) la disciplina dei meccanismi e delle procedure di controllo, registrazione e rimborso agli enti creditizi delle quote di concorso nel pagamento degli interessi.

Art. 27.

Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica

1. È costituito il fondo di rotazione pluriennale per l'innovazione tecnologica in agricoltura, finalizzato alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi di qualità immessi sul mercato, attraverso l'adozione da parte della giunta regionale di un programma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di ammodernamento impiantistico aziendale ed interaziendale, di razionalizzazione del parco di meccanizzazione e di adeguamento delle strutture relative alle fasi di produzione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione delle produzioni agricole, zootecniche e forestali.

2. Con deliberazione della giunta regionale vengono definite le modalità per l'attivazione del fondo e le priorità per l'assegnazione delle relative risorse.

3. Il fondo esplica le proprie finalità attraverso la concessione ad aziende agricole ed agroalimentari di produzione, trasformazione e commercializzazione, anche costituite in forma cooperativa, di finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro un arco quinquennale, con la corresponsione dell'interesse determinato nei limiti della normativa comunitaria.

4. La restituzione delle quote finanziate decorre dalla annualità successiva a quella di erogazione del beneficio.

5. Le quote di capitale costituite dalla restituzione in annualità delle somme finanziate confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono contestuale disponibilità ad impegnare a favore di ulteriori beneficiari.

Capo II

PROCEDURE DI INTERVENTO

Art. 28.

Accesso alle misure d'intervento

1. Le richieste per l'accesso alle misure d'intervento di cui alla presente legge vengono presentate all'ente competente per materia ai sensi della legge regionale n. 11/1998, senza vincoli riguardo al periodo di presentazione, fatti salvi termini specifici definiti con deliberazione della giunta regionale in relazione a singole misure.

2. La documentazione presentata a corredo dell'istanza viene registrata all'anagrafe regionale delle imprese costituita ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e contestualmente resa disponibile agli enti aderenti al SIARL, presso i quali ha pieno valore documentale, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza.

3. Gli enti competenti provvedono a redigere ed aggiornare, con cadenza almeno semestrale e comunque secondo calendario e criteri definiti con deliberazione della giunta regionale, le graduatorie delle istanze ricevute.

4. Al fine di garantire omogenea applicazione delle procedure di cui al presente articolo, la Regione, di concerto con gli enti delegati, definisce modulistica e procedure unificate per la presentazione delle richieste di contributo presso gli enti competenti, nonché per le relative rendicontazioni tra gli enti locali e la Regione.

5. Le istanze presentate mantengono validità per un periodo pari a ventiquattro mesi, anche in assenza di dotazione finanziaria atta a garantirne il finanziamento, fatta salva specifica interruzione di procedimento determinata con deliberazione della giunta regionale.

6. La documentazione presentata per l'accesso ad una misura di intervento è accolta anche in forma autocertificativa in tutti i casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa, e si intende validamente presentata anche a corredo di altre istanze promosse presso il medesimo ente, nonché presso gli enti che aderiscono alla anagrafe delle imprese. L'aggiornamento della documentazione soggetta a scadenza temporale viene richiesto a cura dell'ente competente contestualmente all'ammissione a finanziamento dell'istanza; la mancata integrazione della documentazione entro il termine stabilito dagli uffici competenti e comunicato con lettera raccomandata comporta, fatti salvi casi di documentata forza maggiore, il rigetto dell'istanza.

7. L'acquisto di bestiame, macchine e attrezzature, mobili e fisse, nonché la realizzazione di strutture aziendali, avvenuti successivamente alla presentazione della richiesta di contributo e nelle more di adozione dell'atto formale di accoglimento da parte dell'amministrazione competente, non precludono la concessione dei contributi, non costituendo comunque in alcun modo impegno al finanziamento da parte dell'amministrazione, né diritto a precedenza o priorità.

Art. 29.

Erogazione dei contributi

1. Ove non sia diversamente previsto da leggi o provvedimenti specifici, i contributi oggetto della presente legge possono prevedere acconti, sino all'80% del contributo concesso previa richiesta supportata da idonea garanzia fidejussoria.

2. Possono essere altresì erogati acconti su stati di avanzamento dei lavori, a partire dalla rendicontazione di un importo pari o superiore al 50% dell'investimento.

3. Il saldo dell'importo finanziato avviene ad avvenuto completamento dell'iniziativa ammessa a contributo, previo accertamento delle spese sostenute risultanti da analitica rendicontazione ed entro data certa stabilita nel provvedimento di concessione.

Art. 30.

Revoca

1. L'ente competente revoca le agevolazioni ed i contributi finanziari concessi qualora:

- a) gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti;

b) le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore;

c) siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo;

d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi.

2. L'intervento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.

Art. 31.

Acquisizione di servizi

1. Le facoltà di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 11/1998, in materia di affidamento a soggetti terzi di fasi istruttorie e procedurali, si intendono applicabili con le modalità ivi indicate anche ai procedimenti relativi agli interventi di cui alla presente legge.

TITOLO V

ABOGAZIONI, NORME FINALI E DI PRIMA ATTUAZIONE

Capo I

NORME FINALI E DI PRIMA ATTUAZIONE

Art. 32.

Rinvio

1. Tutti gli atti applicativi ed esplicativi relativi alla attuazione delle specifiche misure d'intervento di cui alla presente legge, se la stessa non prevede diversamente, sono demandati alla giunta regionale.

2. La giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal trattato istitutivo dell'Unione europea, dà attuazione, mediante idonee disposizioni applicative, alla regolamentazione comunitaria direttamente applicabile, relativa ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, anche in relazione alla determinazione dell'ammontare dei contributi, dei limiti qualitativi e dei parametri stabiliti dalla presente legge.

3. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione della Comunità europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Art. 33.

Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'anno 2000 e successivi verranno iscritti i capitoli relativi alle spese derivanti dalla presente legge:

a) spese d'investimento riguardanti il sostegno e lo sviluppo del sistema produttivo agricolo;

b) spese d'investimento riguardanti la qualità e competitività, per i servizi di sviluppo e per la diversificazione dell'offerta;

c) spese di parte corrente per la qualità, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

d) spese d'investimento per le azioni congiunturali;

e) spese di parte corrente per gli investimenti congiunturali;

f) spese d'investimento riguardanti la montagna ed il comparto silvo-pastorale;

g) spese d'investimento per la protezione e la valorizzazione delle superfici forestali;

h) spese di parte corrente per la protezione e la valorizzazione delle superfici forestali;

i) spese di parte corrente per lo sviluppo dell'agricoltura;

j) spese d'investimento per le infrastrutture;

k) spese d'investimento per la conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali;

l) fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica.

2. Alle spese per il funzionamento dell'Osservatorio agro alimentare e dell'osservatorio regionale del comparto boscolegno di cui all'art. 10 si provvede con le risorse annualmente stanziatesi sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e successivi.

Capo II

ABROGAZIONI

Art. 34.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 7 marzo 1991, n. 6 (Miglioramenti dell'efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale - Riordino delle procedure amministrative), fatta salva la conclusione dei procedimenti relativi ad istanze efficacemente presentate alla medesima data.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 7 febbraio 2000

FORMIGONI

ALLEGATO A

DEFINIZIONI

Le definizioni di cui ai successivi punti sono applicate a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

1. Azienda agricola

Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge le aziende agricole titolari di partita IVA.

2. Attività agricola

Si definiscono attività agricole:

a) attività dirette alla coltivazione del terreno, alla floricoltura, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed apicoltura;

b) allevamento di animali;

c) attività dirette alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, svolte direttamente dall'azienda agricola, e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dalla stessa azienda.

3. Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo colui che esercita una o più delle attività disciplinate dall'articolo 2135 del codice civile ovvero dalla normativa nazionale speciale in materia di funghicoltura, tartuficoltura, acquacoltura, attività agrituristica, attività cinotecnica, allevamenti equini.

4. Imprenditore agricolo a titolo principale:

a) è imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica all'attività agricola, svolta in qualità di proprietario, affittuario conduttore, coltivatore diretto, colono o mezzadro, coadiuvante familiare in forma stabile e permanente, almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro e che ricava dalla medesima almeno il 50% del proprio reddito globale. Vengono stralciati dal computo i redditi da capitale o da partecipazioni;

b) ove l'imprenditore agricolo a titolo principale operi nei territori montani o svantaggiati, ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1974, sull'agricoltura di montagna e di talune zone disagiate, e successive modifiche e integrazioni, il limite di reddito contenuto alla precedente lettera a) è ridotto al 25%, relativa-

mente al reddito di lavoro globale, sempreché il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;

c) sono, altresì, imprenditori agricoli a titolo principale:

c.1) le società di fatto, le imprese familiari, le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, quando almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. L'atto costitutivo delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, deve prevedere l'esercizio prevalente della attività agricola;

c.2) le società cooperative agricole di conduzione e di servizi, nonché quelle di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano, normalmente ed in modo continuativo, ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non superiore alla metà di quanto complessivamente trasformato. Almeno la metà dei soci della cooperativa deve essere comunque in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

c.3) le società di capitali aventi per oggetto l'attività agricola di conduzione, di trasformazione, condizionamento e commercializzazione della produzione agricola e zootecnica ed il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da imprenditori agricoli a titolo principale. Il reddito derivante dalla parte agricola deve essere almeno il 50% del reddito complessivo e l'approvvigionamento dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici da trasformare non può eccedere il limite quantitativo della metà di quelli complessivamente trasformati.

5. Giovane imprenditore agricolo

Per giovane imprenditore agricolo si intende il titolare o il contitolare di impresa agricola che abbia meno di quaranta anni di età.

6. Operatore di agricoltura biologica

Per operatore di agricoltura biologica si intende la persona fisica o giuridica che produce, prepara o acquista da paesi aderenti all'Unione europea i prodotti di cui all'art. 1 del regolamento 2092/1991 (CEE) della Commissione del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della loro commercializzazione, anche direttamente effettuata.

7. Attività agrituristica

Si definiscono attività agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità, e sportivo-ricreative esercitate dagli imprenditori agricoli di cui al punto 3, siano essi singoli o associati, nonché dai loro familiari attraverso l'utilizzazione della azienda in conduzione, in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali che comunque devono mantenere carattere principale secondo i criteri di cui al punto 2.

8. Turismo rurale

Si identificano quale turismo rurale le attività turistiche svolte in ambiente rurale, ai sensi di quanto previsto dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), finalizzate alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.

9. Associazione di produttori agricoli

Per associazione di produttori agricoli si intende l'organismo, avente personalità giuridica, costituito al fine di porre in essere azioni comuni volte a concentrare l'offerta e ad adeguare la produzione agricola alle esigenze di mercato.

10. Assistenza tecnico-economica di base e specializzata

L'assistenza tecnica in agricoltura e la consulenza all'impresa, si intendono quali attività di supporto ed orientamento delle scelte imprenditoriali riferite agli aspetti tecnici, gestionali ed economici dell'azienda agricola singola ed associata, e vengono attuate attraverso:

a) consulenza alla gestione aziendale;

b) consulenza alla progettazione aziendale ed interaziendale;

c) consulenza tecnico-produttiva;

d) consulenza per l'attivazione e l'implementazione dei sistemi di qualità.

11. Servizi sostitutivi in agricoltura

Si definiscono servizi sostitutivi in agricoltura quelli finalizzati a:

a) rimpiazzare temporaneamente il conduttore dell'azienda o un suo coadiuvante o dipendente fisso indisponibile per motivi di ordine sociale quali malattie, infortunio, maternità e paternità;

b) rimpiazzare temporaneamente il conduttore dell'azienda o un suo coadiuvante o dipendente fisso assente per cure, formazione professionale o cariche elettive o sindacali;

c) rimpiazzare temporaneamente il conduttore dell'azienda o i suoi soci coadiuvanti familiari o i lavoratori dipendenti che usufruiscono di riposo settimanale o di uno o più periodi di ferie annuali;

d) rispondere al fabbisogno supplementare di manodopera per cause di forza maggiore.

00R0274

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 12.

Disciplina e norme di contenimento della spesa di bilancio per l'esercizio 2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 12 del 28 febbraio 2000)

(Omissis).

00R0310

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 13.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 12 del 28 febbraio 2000)

(Omissis).

00R0311

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 14.

Approvazione bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2000 degli enti dipendenti della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 12 del 28 febbraio 2000)

(Omissis).

00R0312

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2000, n. 15.

Nuove modalità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi finalizzati a migliorare la qualità funzionale degli edifici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 8 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, detta nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze, limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e delle strutture portanti verticali e orizzontali, finalizzati ad agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e a migliorare la qualità funzionale degli edifici.

2. Essa si applica:

a) alle nuove costruzioni;
b) agli interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse quelle ordinarie.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge prevalgono sulle norme e sui regolamenti comunali qualora questi ultimi risultino più restrittivi.

Art. 2.

Modalità di calcolo

1. Le modalità di calcolo degli spessori, dei rapporti di copertura, delle altezze massime e delle distanze si applicano, per le nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente per tutti gli edifici, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Gli spessori degli elementi edilizi strutturali e sovrastrutturali eccedenti cm 30 non vengono computati nella determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura:

fino ad un massimo di ulteriori cm 25, nel caso di tamponamenti perimetrali, murature portanti esterne e coperture a falda o a terrazzo;

fino ad un massimo di ulteriori cm 15, nel caso di solai piani intermedi.

3. I criteri di computo di cui al comma 2 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, fra gli edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

4. Negli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, falde, murature, elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico.

Per gli edifici esistenti in muratura, gli interventi tesi al miglioramento dei livelli di coibentazione termica e/o acustica, sono subordinati al parere preventivo di fattibilità da parte delle Amministrazioni Comunali competenti, cui spetta l'obbligo di verificare che gli interventi preposti non alterino i caratteri decorativi, architettonici, storici, culturali delle costruzioni.

5. I proprietari e gli altri soggetti aventi facoltà, nelle altre forme di legge consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, non possono richiedere, né effettuare successive riduzioni degli spessori complessivi indicati nei commi precedenti, salvo l'applicazione integrale delle norme sul computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme.

Art. 3.

Documentazione

1. Alle istanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie di coloro che intendono avvalersi della presente legge deve essere allegata apposita relazione tecnica come previsto all'art. 28 della legge n. 10/1991, corredata di calcoli e completa di grafici dimostrativi, consistenti in sezioni complessive dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata, che costituiscono parte integrante del progetto.

2. Per gli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti in muratura, alle istanze per il rilascio del parere preventivo, di cui al comma 4, art. 2, coloro che intendono avvalersi della presente legge devono allegare la documentazione fotografica o grafica minima ai fini della valutazione della fattibilità degli interventi.

Acquisito il parere preventivo favorevole, il richiedente dovrà avviare la procedura di cui al comma 1.

Art. 4.

Disposizione conclusiva

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 7 marzo 2000

DINARDO

00R0313

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(3651784/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 4 0 0 0 *

L. 1.500